Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 25 agosto 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1971, n. **611**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

Istituzioni di diritto processuale;
Diritto di famiglia;
Diritto penale commerciale;
Diritto regionale;
Diritto urbanistico.

Art. 34: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Codicologia;
Storia comparata delle lingue classiche;
Papirologia;
Filologia bizantina;
Lingua e letteratura neogreca;
Filologia celtica;
Etruscologia e archeologia italica;
Archeologia delle province romane;
Geografia storica del mondo antico;
Antichità medioevali;
Filologia ugro-finnica;
Religioni del mondo classico;
Dialettologia italiana;
Filologia medioevale e umanistica;
Storia della critica;
Storia del teatro;
Storia e critica del cinema;
Letteratura delle tradizioni popolari;
Lingua e letteratura rumena;
Etnologia;
Filosofia del linguaggio;
Letteratura ispano-americana;
Storia della lingua francese;
Storia bizantina;
Archeologia e storia dell'arte del vicino Oriente antico;
Storia delle esplorazioni geografiche;
Fonetica;
Paleografia greca;
Antichità medioevali;
Filologia egeo-anatolica;
Istituzioni di storia economica;
Storia della scuola e delle istituzioni educative;
Semiotica.

Art. 36: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne sono aggiunti i seguenti:

Lingua e letteratura romena;
Lingua e letteratura olandese e fiamminga;
Lingua e letteratura scandinava;
Lingua e letteratura neogreca;
Letteratura ispano-americana;
Storia comparata delle letterature europee;
Storia della lingua francese;
Storia della lingua inglese;
Storia della lingua tedesca;
Filologia ugro-finnica.

Art. 37: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

Storia della filosofia moderna e contemporanea;
Storia della scienza e della tecnica;
Logica;
Logica matematica;
Storia della logica;
Filosofia del linguaggio;
Storia della pedagogia;
Epistemologia;
Filosofia della religione;
Storia delle religioni;
Storia della storiografia filosofica;
Storia della filosofia e delle scienze musulmane;
Filosofia della politica;
Psicologia dell'età evolutiva;
Psicologia sociale;
Psicologia pedagogica;
Psicologia dinamica;
Letteratura cristiana antica;
Storia della musica;
Fonetica;
Semiotica;
Storia delle scuole e delle istituzioni educative.

Art. 38, relativo alle norme comuni per l'esame di laurea è modificato nel senso che al punto *b*) le parole « e su due argomenti scelti liberamente dal candidato e pertinenti a insegnamenti della facoltà diversi da quello scelto per la laurea » sono soppresse.

Art. 48: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica — indirizzo generale — sono aggiunti i seguenti:

Algebra superiore;
Analisi superiore;
Calcolo delle probabilità;
Fisica matematica;
Geometria superiore;
Meccanica analitica;
Teoria e applicazione delle macchine calcolatrici.

Art. 49: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica, che costituiscono il primo gruppo, sono aggiunti i seguenti:

Algebra di Boole;
Algebra commutativa;
Algebra omologica;
Analisi numerica delle equazioni funzionali;
Applicazione della matematica all'economia;
Calcolo delle variazioni;
Meccanica analitica;
Meccanica celeste;
Meccanica dei fluidi;
Meccanica delle vibrazioni;
Storia e didattica della matematica;
Strutture algebriche;
Topologia algebrica;
Topologia differenziale;
Teoria dei Grafi;
Teoria delle equazioni differenziali;
Teoria della programmazione per le macchine calcolatrici;
Teoria dei gruppi.

Nello stesso elenco l'insegnamento complementare di pedagogia assume la denominazione di « Pedagogia matematica ».

Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari il penultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea comprende un lavoro scritto, il quale per la laurea con indirizzo generale dovrà essere una ricerca originale, e inoltre la discussione di una o più tesine orali ».

Dopo l'art. 68 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla costituzione di alcuni istituti annessi alla facoltà di farmacia.

Art. 69. — Alla facoltà di farmacia sono annessi i seguenti istituti:

Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica;
Istituto di chimica farmaceutica applicata;
Istituto di farmacologia e farmocognosia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 125. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1971, n. **612**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 13: all'elenco degli insegnamenti opzionali per l'indirizzo politico-sociale del corso di laurea in scienze politiche l'insegnamento di storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici è abrogato. Al suo posto è aggiunto l'insegnamento di « Demografia ».

Art. 61: all'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà per il corso di laurea in ingegneria aeronautica gli insegnamenti di « Tecnica ed economia dei trasporti aerei » e « Strumentazione ed impianti di bordo per aeromobili » sono trasformati da semestrali ad annuali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 126. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1971, n. **613**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 132: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica — indirizzo organico biologico — sono aggiunti i seguenti:

Proprietà e tecnologie delle materie plastiche;
Raffinazione e chimica del petrolio;
Chimica delle alte temperature;
Catalisi (omogenea ed eterogenea);
Termodinamica applicata;
Cinetica chimica;
Cristallochimica;
Chimica dei composti metallo-organici;
Didattica della chimica;
Fotochimica organica;
Meccanica quantistica;
Psicologia;
Psicologia dell'età evolutiva;
Applicazioni della psicologia alla didattica.

Nello stesso articolo all'elenco degli insegnamenti complementari del suddetto corso di laurea — indirizzo inorganico-chimico-fisico — sono aggiunti i seguenti:

Proprietà e tecnologie delle materie plastiche;
Raffinazione e chimica del petrolio;
Chimica delle alte temperature;
Catalisi (omogenea ed eterogenea);
Termodinamica applicata;
Cinetica chimica;
Cristallochimica;
Chimica dei composti metallo-organici;
Didattica della chimica;
Fotochimica organica;
Meccanica quantistica;
Psicologia;
Psicologia dell'età evolutiva;
Applicazioni della psicologia alla didattica.

Art. 135: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti i seguenti:

Proprietà e tecnologie delle materie plastiche;
Raffinazione e chimica del petrolio;
Chimica delle alte temperature;
Catalisi (omogenea ed eterogenea);
Termodinamica applicata;
Cinetica chimica;
Cristallochimica;
Chimica dei composti metallo-organici;
Didattica della chimica;
Fotochimica organica;
Meccanica quantistica;
Psicologia;
Psicologia dell'età evolutiva;
Applicazioni della psicologia alla didattica;
Laboratorio di operazioni fondamentali della chimica industriale;
Biochimica industriale.

Art. 141: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti:

Tecniche astrofisiche;
Fisica solare;
Elettromagnetismo;
* Meccanica celeste;
Magnetofluidodinamica;
Psicologia;
Psicologia dell'età evolutiva;
Applicazioni della psicologia alla didattica;
Fotobiologia;

Art. 146: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica — indirizzo generale — sono aggiunti i seguenti:

* Fisica solare;
Meccanica celeste;
Magnetofluidodinamica;
Psicologia;
Psicologia dell'età evolutiva;
Applicazioni della psicologia alla didattica,
Elementi di chimica.

Nello stesso elenco l'insegnamento di « Astronomia » è contrassegnato da un asterisco.

Art. 147: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica — indirizzo didattico — sono aggiunti i seguenti:

* Fisica solare;
Meccanica celeste;
Magnetofluidodinamica;
Psicologia;
Psicologia dell'età evolutiva;
Applicazioni della psicologia alla didattica;
Elementi di chimica.

Nello stesso elenco l'insegnamento di « Astronomia » è contrassegnato da un asterisco.

Art. 148: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica — indirizzo applicativo — sono aggiunti i seguenti:

* Fisica solare;
Meccanica celeste;
Magnetofluidodinamica;
Psicologia;
Psicologia dell'età evolutiva;
Applicazioni della psicologia alla didattica;
Elementi di chimica.

Nello stesso elenco l'insegnamento di « Astronomia » è contrassegnato da un asterisco.

Art. 152: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

Evoluzione biologica;
Complementi di chimica;
Complementi di fisica;
Complementi di matematica;
Biometria;
Biochimica vegetale;
Fotochimica organica;
Fotobiologia;
Psicologia;
Psicologia dell'età evolutiva;
Applicazioni della psicologia alla didattica.

Art. 156: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

Biochimica applicata;
Evoluzione biologica;
Complementi di chimica;
Complementi di fisica;
Complementi di matematica;
Biometria;
Istochimica;
Biochimica vegetale;
Fotochimica organica;
Fotobiologia;
Tossicologia;
Chimica e microscopia clinica;
Psicologia;
Psicologia dell'età evolutiva;
Applicazioni della psicologia alla didattica.

Art. 159: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:

Complementi di chimica;
Complementi di fisica;
Complementi di matematica;
Psicologia;
Psicologia dell'età evolutiva;
Applicazione della psicologia alla didattica.

Art. 163: dall'elenco degli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è soppresso il seguente:

Istituto di fisica superiore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 127. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1971, n. **614**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 41: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Anatomia topografica;
Anestesiologia e rianimazione;
Audiologia;
Biometria e statistica sanitaria;
Chimica e microscopia clinica;
Chirurgia d'urgenza;
Chirurgia plastica e ricostruttiva;
Chirurgia sperimentale;
Ematologia;
Endocrinologia;
Fisiopatologia respiratoria;
Neurochirurgia;
Neuropsichiatria infantile;
Psicologia;
Semeiotica chirurgica;
Tecnica e diagnostica istopatologica;
Tossicologia;
Virologia;
Malattie dell'apparato cardio-vascolare;
Nefrologia medica;
Oncologia sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 124. — PASQUALUCCI

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1971.

Ristrutturazione delle piante organiche e denominazioni delle nuove qualifiche del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie del Ministero dei lavori pubblici in vigore dal 1° luglio 1970.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1967, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 698 che ha approvato i ruoli organici, attualmente in vigore, del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie dell'Amministrazione dei lavori pubblici, del Corpo del genio civile, dei servizi radiotecnici e del personale di custodia e di guardia delle opere idrauliche e di bonifica.

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuto di dover procedere in relazione a quanto disposto dall'art. 132 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, alla determinazione delle nuove piante organiche ed alle denominazioni delle nuove qualifiche del personale del Ministero dei lavori pubblici, nonchè all'istituzione del ruolo dei coadiutori meccanografi, detraendone la consistenza dalle dotazioni organiche dai ruoli degli assistenti del genio civile e dei coadiutori dell'amministrazione centrale e dei coadiutori del genio civile;

Considerato che per la prima applicazione dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, le dotazioni organiche della terza e della seconda qualifica delle carriere di concetto ed esecutive e della seconda qualifica delle carriere ausiliarie, devono essere proporzionalmente aumentate, ai sensi dell'art. 132, primo comma, di tale decreto in ragione dei posti in soprannumero esistenti alla data del 30 giugno 1970 nelle qualifiche inferiori a quella terminale di ciascuna carriera ed indicati nella tabella relativa ad ognuna delle carriere medesime;

Decreta:

Le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie del Ministero dei lavori pubblici sono stabilite con effetto dal 1° luglio 1970, dalle tabelle *A*/1, *A*/2, *B*/1, *B*/2, *B*/3, *B*/4, *B*/5, *C*/1, *C*/2, *C*/3, *C*/4, *C*/5, *D*/1, *D*/2, *D*/3, *D*/4 allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1971

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1971
Registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 201

TABELLA *A*/1

CARRIERA DIRETTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Parametro	Qualifica	Organico
742	Direttore generale	(*) 8
530	Ispettore generale	29
426 / 387	Direttore di divisione	64
307 / 257 / 190	Direttore di sezione / Consigliere	332
	Totale	433

(*) più l'aliquota dei provveditori.

TABELLA *A*/2

CARRIERA DEGLI INGEGNERI E DEGLI URBANISTI DEL GENIO CIVILE

Parametro	Qualifica	Organico
772	Presidente del Consiglio superiore	1
742	Presidente sez. Cons. superiore	(*) 6
742	Presidente Magistrato acque e Provveditore per il Veneto	1
742	Presidente Magistrato Po	1
530	Ispettore generale	92
426 / 387	Ingegnere capo - Urbanista capo	166 (1)
307 / 257 / 218	Ingegnere superiore / Urbanista superiore / Ingegnere - Urbanista	881 (2)
	Totale	1.148

(*) più l'aliquota dei provveditori.
(1) di cui 10 riservati alla qualifica di urbanista capo, giusta art. 4 legge 6 agosto 1967, n. 698;
(2) di cui 60 riservati alle qualifiche di urbanista superiore ed urbanista, giusta art. 4 legge 6 agosto 1967, n. 698.

TABELLA *B*/1

CARRIERA DI CONCETTO

Geometri del genio civile

Parametro	Qualifica	Organico	Soprannumero (*)
370	Geometra capo	195	63
302 / 260	Geometra principale	876	281
227 / 188 / 160	Geometra	876	
	Totale	1.947	

(*) In relazione a n. 625 soprannumeri esistenti nelle qualifiche iniziali della carriera al 30 giugno 1970.

TABELLA *B*/2

CARRIERA DI CONCETTO

Ragionieri del genio civile

Parametro	Qualifica	Organico	Soprannumero (*)
370	Ragioniere capo	30	5
297 / 255	Ragioniere principale	135	22
218 / 178 / 160	Ragioniere	135	
	Totale	300	

(*) In relazione a n. 48 soprannumeri esistenti nelle qualifiche iniziali della carriera al 30 giugno 1970.

TABELLA *B*/3

CARRIERA DI CONCETTO

Segretari

Parametro	Qualifica	Organico	Soprannumero (*)
370	Segretario capo	34	15
297 / 255	Segretario principale	152	65
218 / 178 / 160	Segretario	152	
	Totale	338	

(*) In relazione a n. 145 soprannumeri esistenti nelle qualifiche iniziali della carriera al 30 giugno 1970.

TABELLA *B*/4

CARRIERA DI CONCETTO

Disegnatori del genio civile

Parametro	Qualifica	Organico	Soprannumero (*)
370	Disegnatore capo	25	3
302 / 260	Disegnatore principale	110	11
227 / 188 / 160	Disegnatore	109	
	Totale	244	

(*) In relazione a n. 24 soprannumeri esistenti nelle qualifiche iniziali della carriera al 30 giugno 1970.

TABELLA *B*/5

CARRIERA DI CONCETTO

Ufficiali idraulici

Parametro	Qualifica	Organico
370	Ufficiale idraulico capo	32
302 / 260	Ufficiale idraulico principale	141
227 / 188 / 160	Ufficiale idraulico	140
	Totale . .	313

TABELLA *C*/1

CARRIERA ESECUTIVA

Assistenti del genio civile

Parametro	Qualifica	Organico	Soprannumero (*)
245	Assistente superiore	129	69
218 / 188	Assistente principale	581	309
168 / 143 / 128	Assistente	580	
	Totale	1.290 (1)	

(*) In relazione a n. 686 soprannumeri esistenti nelle qualifiche iniziali della carriera al 30 giugno 1970.

(1) L'organico è stato ridotto di 110 posti per l'istituzione del ruolo dei coadiutori meccanografi - Tabella *C*/5.

TABELLA *C*/2

CARRIERA ESECUTIVA

Assistenti radiotecnici e marconisti dell'amministrazione dei lavori pubblici

Parametro	Qualifica	Organico
245	Assistente radiotecnico e marconista superiore	7
218 / 188	Assistente radiotecnico e marconista principale	32
168 / 143 / 128	Assistente radiotecnico e marconista . .	31
	Totale . .	70

TABELLA *C*/3

CARRIERA ESECUTIVA

Coadiutori dell'amministrazione centrale

Parametro	Qualifica	Organico
245	Coadiutore superiore	86
213 / 183	Coadiutore principale	383
163 / 133 / 120	Coadiutore . . . . Coadiutore stenodattilografo	382
	Totale . .	851 (1)

(1) L'organico è ridotto di 29 posti per l'istituzione del ruolo dei coadiutori meccanografi - Tabella *C*/5.

TABELLA *C*/4

CARRIERA ESECUTIVA

Coadiutori del genio civile

Parametro	Qualifica	Organico
245	Coadiutore superiore	129
213 / 183	Coadiutore principale	581
163 / 133 / 120	Coadiutore . . . . Coadiutore stenodattilografo	580
	Totale . .	1.290 (1)

(1) L'organico è ridotto di 130 posti per l'istituzione del ruolo dei coadiutori meccanografi - Tabella *C*/5.

TABELLA *C*/5

CARRIERA ESECUTIVA

Coadiutori meccanografi

Parametro	Qualifica	Organico
245	Coadiutore meccanografo superiore . .	27
218 / 188 / 168 / 143 / 128	Coadiutore meccanografo	242
	Totale . .	269

TABELLA *D*/1

CARRIERA AUSILIARIA

Uscieri dell'amministrazione centrale

Parametro	Qualifica	Organico	Soprannumero (*)
165, 143	Commesso capo . . .	60	13
133, 115, 100	Commesso	140	
	Totale . .	200	

(*) In relazione a n. 43 soprannumeri esistenti nelle qualifiche iniziali della carriera al 30 giugno 1970.

TABELLA *D*/2

CARRIERA AUSILIARIA

Uscieri del genio civile

Parametro	Qualifica	Organico	Soprannumero (*)
165, 143	Commesso capo . . .	136	47
133, 115, 100	Commesso	317	
	Totale . .	453	

(*) In relazione a n. 156 soprannumeri esistenti nelle qualifiche iniziali della carriera al 30 giugno 1970.

TABELLA *D*/3

CARRIERA AUSILIARIA

Agenti tecnici dell'amministrazione centrale

Parametro	Qualifica	Organico
165, 143	Agente tecnico capo	1
133	Agente tecnico	3
	Totale	4

TABELLA *D*/4

CARRIERA DEI SORVEGLIANTI

Idraulici

Parametro	Qualifica	Organico
190, 165	Sorvegliante idraulico capo	286
168, 143, 127	Sorvegliante idraulico .	665
	Totale . .	951

(7615)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1971.

Rinnovo della commissione amministratrice del consorzio fitosanitario obbligatorio di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1951, con il quale il consorzio provinciale fra i produttori dell'ortofrutticoltura di Parma è stato trasformato, ai soli fini della difesa fitosanitaria, in consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 11, lettera *b*), della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, per la durata di cinque anni;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1955, con il quale la durata di detto consorzio è stata prorogata a tempo indeterminato;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1963, con il quale è stata nominata la commissione amministratrice del consorzio stesso;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1968, con il quale è stata rinnovata la commissione medesima;

Ravvisata la necessità di provvedere per il periodo 30 aprile 1971-30 aprile 1974, al rinnovo della commissione in parola, in conformità a quanto disposto dallo art. 2 della legge 11 agosto 1960, n. 870;

Sentite le organizzazioni delle categorie interessate;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della commissione amministratrice del consorzio fitosanitario obbligatorio di Parma:

a) il direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di Pavia;

b) il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Parma;

c) il cav. Luigi Ferrari, il dott. Guglielmo Mutti ed il sig. Paolo Alessandro Peroni, in rappresentanza degli imprenditori agricoli non coltivatori diretti;

d) il sig. Franco Zuccheri, il sig. Dante Dall'Asta ed il sig. Armando Tagliavini, in rappresentanza degli imprenditori coltivatori diretti;

e) il sig. Imerio Iotti, il sig. Pierino Maggiali ed il sig. Renzo Pescini, in rappresentanza dei mezzadri e coloni;

f) il dott. Romeo Mossini ed il sig. Enzo Zucchi, tecnici agricoli designati, rispettivamente, dal consiglio dell'ordine dei dottori agronomi e dal collegio dei periti agrari di Parma.

Art. 2.

Il cav. Luigi Ferrari ed il sig. Franco Zuccheri sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del consorzio predetto.

Roma, addì 2 luglio 1971

Il Ministro: NATALI

(7683)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1971.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Pesaro e Urbino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la relazione dell'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino in data 3 marzo 1971, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « S. Angelo-Montelabbate », 1° lotto Pesaro-bivio Ginestreto di km. 7+600;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Pesaro in data 10 aprile 1971, n. 4465;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Pesaro;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale « S. Angelo-Montelabbate », 1° lotto Pesaro-bivio Ginestreto di km. 7+600, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » e in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « Dare precedenza » integrato da un pannello, rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « Stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « Arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(7635)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di vasche da bagno operanti in provincia di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di vasche da bagno in provincia di Latina si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di vasche da bagno in provincia di Latina.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 28 dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7816)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della Società mineraria e metallurgica di Pertusola - stabilimento di Lerici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la Società mineraria e metallurgica di Pertusola - stabilimento di Lerici (La Spezia) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della Società mineraria e metallurgica di Pertusola - stabilimento di Lerici (La Spezia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7819)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore delle confetture e succhi di frutta operanti in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di succhi di frutta e confetture in genere operanti nella provincia di Ferrara si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di succhi di frutta e confetture in genere operanti nella provincia di Ferrara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 28 ottobre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7818)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore dei laterizi operanti in provincia di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Forlì si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore dei laterizi operanti in provincia di Forlì.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7817)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di un'oasi di protezione della fauna in località Roccanolfi-Collazzoni in comune di Preci

Con decreto ministeriale 10 agosto 1971 è costituita, fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria in località Roccanolfi-Collazzoni, in comune di Preci (Perugia), della estensione di ha. 1197 circa, i cui confini, come da documenti agli atti, sono così delimitati:

Sud: strada comunale Preci-Roccanolfi;
Ovest: Roccanolfi-Collazzoni;
Nord: Collazzoni-Montebufo fino ai casali di Montebufo;
Est: casali di Montebufo (q. 1135); fonte dell'Oppio (q. 1157); quota 1149; Camorro (q. 784); Preci (q. 682).

(7767)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicati

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia e alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

n. A/241 del 9 luglio 1971 relativa a carte di credito utilizzabili all'estero.

(7777)

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

n. A/242 del 15 luglio 1971 relativa alla temporanea importazione per lavorazione di pelli da pellicceria.

(7778)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 154

Corso dei cambi del 23 agosto 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	617,60	617,60	616,65	617,60	613,50	617,60	617,50	617,60	617,60	617,55
Dollaro canadese	609 —	609 —	605,50	609 —	606,50	609 —	609,80	609 —	609 —	609 —
Franco svizzero	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corona danese	83,60	83,60	83,50	83,60	81,90	83,60	83,65	83,60	83,60	83,625
Corona norvegese	89,60	89,30	89,75	89,60	86,80	89,30	89,70	89,60	89,30	89,50
Corona svedese	121,55	121,55	121 —	121,55	119,80	121,55	121,10	121,55	121,55	121,325
Fiorino olandese	177,80	177,80	177,25	177,80	174,80	177,80	177,50	177,80	177,80	177,65
Franco belga	12,65	12,65	12,75	12,65	12,49	12,65	12,685	12,65	12,65	12,667
Franco francese	112,15	112,15	112,50	112,15	111,30	112,15	112,10	112,15	112,15	112,125
Lira sterlina	1509 —	1509 —	1505 —	1509 —	1498 —	1509 —	1506,50	1509 —	1509 —	1507,75
Marco germanico	180,30	180,30	180,75	180,30	178,40	180,30	180,15	180,30	180,30	180,225
Scellino austriaco	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Escudo portoghese	22,10	21,10	21,80	22,10	21,40	22,10	21,79	22,10	22,10	21,945
Peseta spagnola	8,8890	8,8890	8,88	8,8890	8,65	8,88	8,92	8,8890	8,88	8,904

Media dei titoli del 23 agosto 1971

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	91,25
Redimibile 3,50% 1934	98,925
» 3,50% (Ricostruzione)	83,65
» 5% (Ricostruzione)	90,95
» 5% (Riforma fondiaria)	91,525
» 5% (Città di Trieste)	91,775
» 5% (Beni esteri)	89,175
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89,025
» 5,50% » » 1968-83	88,55
» 5,50% » » 1969-84	93,925
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	97,925
» » » 5,50% 1976	98,575
Certificati di oredito del Tesoro 5% 1977	99,45
» » » 5,50% 1977	99,775
» » » 5,50% 1978	99,425
» » » 5,50% 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1973)	98,25
» 5% (» 1° aprile 1974)	95,925
» 5% (» 1° aprile 1975)	94 —
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	93,775
» 5% (» 1° gennaio 1977)	93,40
» 5% (» 1° aprile 1978)	93,475
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	99,925
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	97 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 agosto 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	617,55
Dollaro canadese	609,40
Franco svizzero	—
Corona danese	83,625
Corona norvegese	89,50
Corona svedese	121,325
Fiorino olandese	177,65
Franco belga	12,667
Franco francese	112,125
Lira sterlina	1507,75
Marco germanico	180,225
Scellino austriaco	—
Escudo portoghese	21,945
Peseta spagnola	8,904

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento dei vari ruoli non piloti dell'Aeronautica militare

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314 e successive modificazioni;
Visto la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Visto la legge 27 giugno 1942, n. 924;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Visto la legge 26 gennaio 1963, n. 52;
Visto la legge 18 febbraio 1963, n. 164;
Visto la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto la legge 28 marzo 1968, n. 371;
Visto la legge 26 novembre 1969, n. 938;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare, nei sottonotati Corpi, Arma, ruoli e specialità, per il numero dei posti a fianco di ciascuno segnati:

	Numero dei posti
Per laureati:	
Corpo del genio aeronautico:	
ruolo ingegneri	50
ruolo chimici	6
ruolo fisici specialità geofisici	10
Corpo di commissariato:	
ruolo commissariato	30
Corpo sanitario aeronautico	70
Per diplomati:	
Arma aeronautica:	
ruolo servizi	480
Corpo del genio aeronautico:	
ruolo assistenti tecnici	300
Corpo di commissariato:	
ruolo amministrazione	40

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri sono suddivisi come segue:

	Numero dei posti
specialità costruzioni aeronautiche	15
specialità infrastrutture aeronautiche	7
specialità elettronica	28

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici sono suddivisi come segue:

	Numero dei posti
specialità aeronautici	75
specialità armamento	4
specialità fotografi	2
specialità elettricisti	4
specialità automobilisti	20
specialità elettronici	100
specialità edili	15
specialità assistenti di laboratorio	2
specialità geofisici	78

Qualora i posti messi a concorso per una specialità del predetto Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici - non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altre specialità in aumento dei posti in esse messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Dagli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica ruolo servizi saranno tratti gli ufficiali addetti al controllo della circolazione, nonchè gli ufficiali addetti al controllo delle operazioni aeree della difesa del territorio, dopo la frequenza, con esito favorevole, di appositi corsi di specializzazione.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, limitatamente ad uno solo dei Corpi, Arma, ruoli e specialità di cui al precedente art. 1 i cittadini italiani con i requisiti e sotto la osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°. Potranno altresì, concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti allo estero;

c) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità psicofisica e dell'attitudine al servizio in qualità di ufficiale di complemento del Corpo, Arma, ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso, nonchè della idoneità generica al volo e abbiano una statura non inferiore a m. 1,60;

d) non abbiano soddisfatto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, agli obblighi di leva;

e) siano in possesso, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, chimici e fisici:

della laurea in ingegneria aeronautica o ingegneria aerospaziale o ingegneria meccanica o ingegneria navale e meccanica, o ingegneria elettrotecnica o ingegneria nucleare o ingegneria elettronica o ingegneria chimica, se aspiranti alla ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri - specialità costruzioni aeromeccaniche;

della laurea in ingegneria civile o laurea in architettura se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri - specialità infrastrutture aeronautiche;

della laurea in ingegneria elettronica o ingegneria elettrotecnica se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri - specialità elettronica;

della laurea in chimica o in chimica industriale, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1, nel ruolo chimici;

della laurea in fisica o scienze matematiche (ora laurea in matematica) o in matematica e fisica o laurea in discipline nautiche rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo fisici;

2) per il Corpo di commissariato - ruolo commissariato:

della laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze sociali, scienze politiche, scienze coloniali, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali oppure laurea in scienze economiche e marittime, conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli, o laurea in scienze economiche o laurea in scienze economiche e bancarie;

3) per il Corpo sanitario aeronautico:

della laurea in medicina e chirurgia.

I concorrenti al Corpo sanitario aeronautico ammessi al corso allievi ufficiali di complemento, devono inoltre essere in possesso, prima della nomina ad ufficiale, della abilitazione all'esercizio della professione.

Qualora al termine del corso, essi non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione possono conseguirla nella sessione di esami successiva alla data di fine corso;

4) per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

diploma di maturità classica, scientifica, artistica, di abilitazione magistrale, di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo;

5) per il Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici:

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche, per meccanica, e per meccanica di precisione, se aspiranti alla ammissione al corso nella specialità aeronautici;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per industrie metalmeccaniche, per meccanica di precisione, per meccanica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità armamento;

del diploma di perito industriale, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità fotografi;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare e per telecomunicazioni, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettronici;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettrotecnica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettricisti;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per meccanica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità automobilisti;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per edilizia, per termotecnica o del diploma di geometra, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità edili;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per chimica industriale, per chimica nucleare, per materie plastiche, per metallurgia, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità assistenti di laboratorio;

del diploma di maturità classica, scientifica, artistica, o diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale, o agrario o nautico, o per geometri, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità geofisici;

6) per il Corpo di commissariato - ruolo amministrazione:

diploma di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al parere del Ministero della pubblica istruzione circa l'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

I requisiti di cui alla lettera *c*) del presente articolo saranno accertati dai competenti organi dell'Aeronautica militare.

L'idoneità fisica, l'idoneità psicofisica e l'attitudine limitatamente al ruolo servizi dell'Arma aeronautica, verrà graduata a cura degli organi stessi nelle tre categorie di 1ª ottimo; 2ª buono; 3ª sufficiente, ed i relativi accertamenti avranno la durata presumibile di circa due giorni.

I concorrenti potranno essere assegnati alle categorie di « ottimo » e di « buono » solo se in possesso di tutti i requisiti necessari per esercitare le funzioni di ufficiali addetti ai servizi del controllo, di cui all'ultimo comma del precedente art. 1.

I concorrenti al concorso per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica durante il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche usufruiranno di vitto ed alloggio a carico dell'Amministrazione aeronautica, qualora gli accertamenti abbiano una durata superiore ad una giornata.

Art. 3.

La domanda di ammissione degli aspiranti al concorso, redatta in carta bollata da L. 500 dovrà essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma, entro il trentesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda debitamente sottoscritta dal candidato dovrà pervenire a mezzo raccomandata.

Nella predetta domanda, che dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato 1), i candidati dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

I partecipanti al concorso nel Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì dichiarare se siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, oppure indicare la data entro la quale essi presumono di conseguire detta abilitazione.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare a quale dei corsi di cui al precedente art. 1 intendano partecipare; gli aspiranti all'ammissione al Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici, dovranno altresì indicare la specialità, in relazione al titolo di studio posseduto.

Ai sensi del precedente art. 2 non è ammesso partecipare al concorso per più di uno dei Corpi, ruolo e specialità.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comandante del Corpo, qualora il candidato trovasi in servizio militare nell'Aeronautica militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui al capoverso *e*) del precedente art. 2 in originale, ovvero in copia autentica, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso.

Le predette copie debbono essere in regola con le norme sul bollo.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dai provveditori agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.

Dai suddetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nell'esame di laurea, per il corso per laureati, o in sede di esame del diploma di scuola media superiore per il corso per diplomati.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio tassativamente previsti dall'art. 2 del presente bando. Titoli di studio superiori potranno essere considerati tra i documenti preferenziali di cui al successivo n. 2) del presente articolo.

I partecipanti al concorso, nel Corpo sanitario aeronautico, dovranno allegare altresì l'abilitazione all'esercizio della professione;

2) ogni altro certificato o attestato rilasciato dagli organi competenti comprovante il possesso dei titoli elencati nel successivo art. 6, utili ai fini della formazione delle graduatorie.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti al possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli organi competenti;

3) per gli iscritti, alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero inviate dopo il termine stabilito.

Per le domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso altre amministrazioni.

I candidati soggetti alla chiamata alle armi per lo espletamento degli obblighi di leva con il 3° contingente 1971 (ottobre 1971), saranno rinviati dalla predetta chiamata in attesa dell'esito del presente concorso, purchè facciano pervenire entro il 4 settembre 1971 la domanda di partecipazione al concorso, al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 2ª Sezione - Roma e siano nelle condizioni di poter ottenere il rinvio secondo le disposizioni vigenti in materia (disposizioni contenute nel manifesto di chiamata alle armi del contingente 3°/1971).

A tal fine la predetta Direzione generale darà comunicazione al competente distretto militare dell'avvenuta presentazione da parte degli interessati della domanda di cui sopra e successivamente darà comunicazione al distretto militare dello esito della domanda stessa.

I concorrenti non vincitori del concorso saranno soggetti alla chiamata alle armi successiva all'esito del concorso stesso, salvo che non godano di rinvio ad altro titolo.

I concorrenti che non desiderino essere rinviati dalla chiamata alle armi dovranno inviare apposita istanza al distretto militare di appartenenza.

Art. 5.

I candidati che omettano di indicare nella domanda il Corpo o l'Arma, il ruolo e la specialità cui desiderino essere ammessi, oppure indichino un Corpo o un Arma, un ruolo o una specialità cui non possono essere ammessi, dato il titolo di studio posseduto oppure chiedano di essere ammessi a più di un Corpo o un'Arma, di un ruolo, di una specialità saranno assegnati d'ufficio dal Ministero ad un Corpo o Arma, ruolo e specialità, come segue:

1) se trattasi di candidati che per il titolo di studio posseduto possono essere ammessi soltanto ad un Corpo o una Arma, un ruolo e una specialità, essi verranno assegnati di ufficio dal Ministero a detto Corpo o Arma, ruolo e specialità;

2) se trattasi di candidati che per il titolo di studio posseduto possono essere ammessi a più di un Corpo o un'Arma, un ruolo e una specialità, essi verranno assegnati d'ufficio dal Ministero ad un Corpo o Arma, ruolo e specialità, secondo i seguenti criteri:

a) i candidati in possesso di laurea in ingegneria elettronica o ingegneria elettrotecnica saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri specialità elettronica;

b) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per costruzioni aeronautiche, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici specialità aeronautici;

c) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per industrie metalmeccaniche e per meccanica di precisione, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, specialità armamento;

d) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare e per telecomunicazioni, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, specialità elettronici;

e) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettrotecnica, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, specialità elettricisti;

f) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per edilizia, per termotecnica o di diploma di geometra, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, specialità edili;

g) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per chimica industriale, per chimica nucleare, per materie plastiche, per metallurgia, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, specialità assistenti di laboratorio;

h) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per meccanica, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici specialità automobilisti;

i) i candidati in possesso di diploma di perito industriale in un indirizzo diverso da quelli indicati alle precedenti lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici specialità fotografi;

l) i candidati in possesso di maturità classica, scientifica, artistica, saranno assegnati all'Arma aeronautica - ruolo servizi, se abbiano omesso del tutto sulla domanda l'indicazione del Corpo o Arma, ruolo e specialità, ovvero se abbiano indicato l'Arma ed omesso il ruolo e viceversa, ovvero se abbiano indicato più di un Corpo o Arma, ruolo e specialità, ovvero se abbiano indicato un Corpo cui non possano essere ammessi dato il loro titolo di studio;

m) i candidati in possesso di diploma di maturità classica, scientifica, artistica, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici specialità geofisici, se abbiano chiesto sulla domanda di essere ammessi al Corpo del genio aeronautico ed omesso il ruolo e la specialità o il solo ruolo e la sola specialità, ovvero indicato un ruolo od una specialità del predetto Corpo cui non possano essere ammessi, dato il titolo di studio, ovvero indicato un ruolo o una specialità di un'altra Arma o altro Corpo;

n) i candidati in possesso di diploma di ragioniere e perito commerciale, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo, saranno assegnati alla Arma aeronautica - ruolo servizi.

I candidati che abbiano conseguito il diploma di perito tecnico industriale in un indirizzo eventualmente abrogato, saranno assegnati d'ufficio, a giudizio insindacabile del Ministero, nella specialità del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, ritenuta più attinente al titolo di studio posseduto dai candidati stessi, dando la precedenza a quelle specialità che risultassero scoperte per mancanza di concorrenti idonei.

Art. 6.

Qualora il numero dei candidati superi quello dei posti stabiliti nel presente bando, le graduatorie verranno formate da apposite commissioni, nominate con successivo decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, distinte per ogni Corpo, Arma, ruolo o specialità

Avranno la precedenza assoluta:

nel Corpo del genio aeronautico - ruolo fisici specialità geofisici: i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e meteorologia (ricercatori e professionisti), riconosciuto dal Ministero della difesa;

nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

a) i concorrenti muniti di brevetto di pilota civile che non siano riconosciuti fisicamente idonei al pilotaggio militare;

b) i concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano, conseguito presso le scuole dell'Aeronautica militare, sempreché non ne siano stati dimessi per ragioni disciplinari;

nel Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici specialità aeronautici: i concorrenti muniti di diploma di perito in costruzioni aeronautiche;

nel Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici - specialità geofisici: i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione per esperti in fisica dell'atmosfera e meteorologia o il corso propedeutico di meteorologia aeronautica, riconosciuti dal Ministero della difesa.

Le graduatorie di cui sopra, saranno formate come segue:

1) per i corsi per laureati:

in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

a) al titolo di studio, con l'assegnazione del punteggio di laurea espresso in centodecimi;

b) agli altri eventuali titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1. 6 punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di elicottero, o del brevetto di pilota di aliante;

2. 15 punti ai provenienti dall'Opera nazionale figli degli aviatori;

3. 8 punti agli aspiranti laureati in ingegneria che abbiano superato gli esami del 1° anno (elettronica generale) del corso di specializzazione elettronica effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche o abbiano superato almeno 4 esami del 1° anno del corso di laurea in ingegneria aerospaziale.

A coloro che abbiano superato anche gli esami del 2° anno (applicazioni elettroniche) del corso di specializzazione elettronica effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche o abbiano superato gli esami del 2° anno del corso di laurea in ingegneria aerospaziale, saranno assegnati altri 8 punti.

Ai concorrenti che abbiano superato gli esami del cessato corso annuale di tecnica radar presso il Consiglio nazionale delle ricerche, saranno assegnati 8 punti;

4. 8 punti agli aspiranti laureati in medicina e chirurgia che abbiano superato gli esami del 1° anno della scuola di medicina aeronautica e spaziale. A coloro che abbiano superato anche gli esami del 2° anno della scuola di medicina aeronautica e spaziale, saranno assegnati altri 8 punti;

5. 4 punti agli aspiranti laureati in medicina e chirurgia per ogni mese di tirocinio pratico, compiuto ai sensi dell'articolo 45 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, o frazione superiore a giorni 15.

A coloro che abbiano superato l'esame di abilitazione professionale, verranno assegnati punti 55, non cumulabili con quelli assegnati al tirocinio pratico;

6. 5 punti ai concorrenti laureati in ingegneria che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in infrastrutture aeroportuali;

7. 5 punti ai concorrenti aspiranti all'ammissione al concorso nel Corpo del genio aeronautico - ruolo fisici, che abbiano superato il corso di esperti in fisica dell'atmosfera e meteorologia o il corso propedeutico di meteorologia aeronautica, riconosciuti dal Ministero della difesa;

8. 2 punti ai concorrenti aspiranti all'ammissione al concorso nel Corpo del genio aeronautico - ruolo fisici, che abbiano superato uno dei seguenti esami universitari: climatologia, fisica terrestre, fisica dell'atmosfera, aeronomia e meteorologia aeronautica, meteorologia.

Ai concorrenti che abbiano superato più di uno dei predetti esami saranno assegnati 2 punti per ogni esame, con un massimo di punti 8;

9. da 0,1 a 15 punti, in base ai criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti per ciascun ruolo e specialità dalle commissioni giudicatrici, ai concorrenti in possesso di:

diploma di laurea conseguito con il massimo dei voti e la lode;

diploma di altra laurea, oltre quella richiesta in ogni ruolo e specialità per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti il superamento di esami universitari per il conseguimento di altre lauree, oltre quella richiesta in ogni ruolo e specialità per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti la idoneità ai concorsi per la carriera direttiva espletati dallo Stato o altri enti pubblici o enti di interesse nazionale;

attestati di abilitazione al lancio con paracadute; attività di paracadutista;

attestati comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica o del corso di aeromodellismo;

diploma dei corsi di meteorologia aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa;

attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico, o ente di interesse nazionale;

diplomi di abilitazione professionale;

diplomi di procuratore legale;

diplomi di specializzazione conseguiti presso le università;

pubblicazioni o lavori a stampa nel campo giuridico, economico o tecnico scientifico;

attestati rilasciati da enti o istituti qualificati che comprovino la buona conoscenza della lingua inglese, francese, tedesca e spagnola. Non dovrà essere presa in considerazione la conoscenza di lingue straniere risultante unicamente dagli esami sostenuti per il conseguimento di titoli di studio presso le scuole medie e degli esami sostenuti per il conseguimento della laurea richiesta in ciascun ruolo o specialità per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti la prestazione di un periodo di servizio militare;

altri eventuali titoli ritenuti dalle commissioni meritevoli di considerazione.

A ciascun candidato per il complesso dei titoli di cui al presente n. 8 della lettera *b*) non potrà essere attribuito un punteggio superiore ai 15.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per la ammissione ai pubblici impieghi;

2) per i corsi per diplomati:

in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

a) al titolo di studio:

con l'assegnazione del punteggio corrispondente alla media dei voti riportati moltiplicati per quindici, se trattasi di titoli di studio conseguiti prima della entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito in legge 5 aprile 1969, n. 119; oppure d'un punteggio equivalente desunto dal voto che integra il giudizio di maturità, secondo criteri di equivalenza stabiliti dalle commissioni giudicatrici, se trattasi di titolo di studio conseguito dopo l'entrata in vigore delle predette disposizioni legislative.

Per i titoli di studio conseguiti prima delle citate disposizioni, la media sarà determinata tenendo conto esclusivamente del numero dei voti riportati in ciascun diploma da valutare;

b) limitatamente al ruolo servizi dell'Arma aeronautica al grado di idoneità psicofisica:

con l'assegnazione di 20 punti per la 1ª categoria ottimo; 10 punti per la 2ª categoria buono; nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria sufficiente;

c) agli eventuali altri titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1. 10 punti ai concorrenti nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica e 6 punti ai concorrenti negli altri ruoli che risultino in possesso del brevetto di pilota d'aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di aliante o del brevetto di pilota di elicottero;

2. 15 punti:

ai provenienti dall'Opera nazionale figli degli aviatori;

ai concorrenti già allievi delle scuole militari che abbiano conseguito il titolo di studio presso le scuole predette;

3. 8 punti ai candidati, partecipanti al concorso nell'Arma aeronautica ruolo servizi, che siano in possesso del diploma di educazione fisica, conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica, oppure del diploma di « maestro dello sport » rilasciato dal C.O.N.I. dopo un corso triennale;

4. 8 punti ai candidati, partecipanti al concorso nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, che abbiano frequentato e superato corsi per programmatori in linguaggio Cobol effettuati presso le seguenti ditte costruttrici di elaboratori elettronici: IBM General Elettric, Siemens, Univac, Olivetti, Aconiwill;

5. da 0,1 a 5 punti, in base ai criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti per ciascun ruolo e specialità dalle commissioni giudicatrici, ai concorrenti in possesso di:

attestati comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica o del corso di aeromodellismo;

attestati di abilitazione al lancio con paracadute; attività di paracadutista;

diplomi dei corsi di meteorologia aeronautica, riconosciuti dal Ministero della difesa;

diplomi di laurea;

attestati comprovanti il superamento di esami universitari;

diplomi di specializzazione conseguiti presso le università;

diplomi di scuola media superiore, oltre quello stabilito per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti la idoneità in concorsi espletati dallo Stato o da altri enti pubblici, o da enti di interesse nazionale;

attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato, di altri enti pubblici o enti di interesse nazionale;

diploma di abilitazione professionale;

pubblicazioni o lavori a stampa nel campo giuridico, economico o tecnico scientifico;

attestati rilasciati da enti o istituti qualificati che comprovino la buona conoscenza della lingua inglese, francese, tedesca, e spagnola. Non dovrà essere presa in considerazione la conoscenza di una delle predette lingue estere risultante unicamente dagli esami sostenuti per il conseguimento del titolo di studio presso le scuole medie;

attestati comprovanti la prestazione di un periodo di servizio militare;

altri eventuali titoli ritenuti dalle commissioni meritevoli di considerazione.

A ciascun candidato per il complesso dei titoli di cui al presente n. 5 della lettera *c*), non potrà essere attribuito un punteggio superiore a 5.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 7.

Le commissioni incaricate di formare le graduatorie di merito, dei candidati ammessi al concorso per il Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, ruolo fisici, ruolo chimici e ruolo assistenti tecnici, per il Corpo di commissariato - ruolo commissariato e ruolo amministrazione e per il Corpo sanitario aeronautico, provvederanno alla formazione delle graduatorie stesse tenendo conto di tutti i titoli posseduti dai candidati stessi.

Tali graduatorie sono condizionate all'accertamento dei requisiti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2 nonchè degli altri requisiti previsti dall'art. 2 stesso.

La commissione incaricata di formare la graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso per l'Arma aeronautica - ruolo servizi procederà alla formazione della graduatoria stessa, tenendo conto di tutti i titoli posseduti dai candidati stessi ad eccezione del grado di idoneità psicofisica che verrà valutato successivamente con punteggio previsto alla lettera *b*) del n. 2 del precedente art. 6.

In base alle predette graduatorie ed in relazione al numero dei posti messi a concorso, il Ministero provvederà a far sottoporre ai predetti accertamenti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2, presso i competenti organi dell'Aeronautica militare, che verranno indicati nella lettera di convocazione, i concorrenti che per il punteggio riportato hanno possibilità di essere ammessi al corso allievi ufficiali di complemento.

Tutti gli altri concorrenti non saranno sottoposti ai predetti accertamenti.

Le convocazioni saranno effettuate mediante lettera «foglio di viaggio» alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare senza diritto a rimborso.

Sono a carico dei giovani residenti all'estero e negli ex possedimenti di oltremare tutte le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza all'estero o dagli ex possedimenti di oltremare a quello del territorio della Repubblica.

Contro l'esito degli accertamenti di cui sopra non è ammesso appello.

La convocazione agli accertamenti di cui sopra non dà diritto all'ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.

Saranno infatti ammessi al corso predetto i candidati idonei agli accertamenti stessi che, secondo l'ordine della graduatoria, rientrino nel numero dei posti messi a concorso, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 8 e 9.

Limitatamente al ruolo servizi dell'Arma aeronautica ultimati i predetti accertamenti, la commissione ministeriale procederà alla formazione della graduatoria di merito dei concorrenti convocati tenendo conto del giudizio sull'idoneità psicofisica conseguito dai medesimi, sotto condizione dell'accertamento degli altri requisiti prescritti dall'art. 2 del presente bando.

I candidati idonei classificati in eccedenza al numero dei posti messi a concorso ed i candidati non idonei non avranno alcun diritto all'ammissione al corso stesso.

Il Ministero, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire, sempre seguendo la graduatoria, i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art. 8.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato);
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) documenti matricolari militari;

i giovani che non siano stati arruolati dal consiglio di leva, per non aver ancora subito la visita medica di leva, o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato;

coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva e siano stati dichiarati «abile arruolato» dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte le prescritte marche da bollo su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente;

coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati «abile arruolato» dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4 dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *e*) del presente bando, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I concorrenti ammessi al Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì far pervenire l'abilitazione all'esercizio della professione, prima della nomina ad ufficiale.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 10.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione assumeranno in ogni caso la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di allievi ufficiali in uno o più scaglioni, nelle date e modalità che verranno stabilite dal Ministero.

Dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi 3 e che si svolgerà presso una scuola dell'Aeronautica militare, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare.

Gli allievi ufficiali di complemento del Corpo sanitario aeronautico devono essere in possesso, prima della nomina ad ufficiale dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Gli allievi predetti, che al termine del corso, non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione possono conseguirla nella sessione di esami successivi alla data di fine corso; qualora non la conseguano neppure in tale sessione, sono dichiarati non idonei alla nomina ad ufficiale e debbono terminare il servizio di leva con il grado di sergente nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria aiutanti di sanità.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa, su proposta del comando della scuola, ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, pure avendo superato tutti gli esami della prima sessione, siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo un mese di servizio e, se giudicati idonei saranno nominati sottotenente di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato gli esami della prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno un mese di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami di 2ª sessione o che, pur avendoli superati, non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami, nella 1ª e 2ª sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto, salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Gli allievi nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare, saranno destinati di massima a prestare servizio presso reparti di volo.

Il Ministero della difesa ha facoltà di disporre con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 11.

Le domande dei militari incorporati nell'Aeronautica militare che non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 2 *stante il termine perentorio dell'arrivo al Ministero dovranno* essere inviate direttamente al detto Ministero, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso A.U.C., il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi di reparto presso i quali i militari si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari dell'interessato.

La domanda, redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando, dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso A.U.C.

Coloro che rivestono un grado militare dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nell'anzianità, qualora vengano, per qualsiasi motivo, esonerati dal corso stesso, ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3) e 4) del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al quarto comma del presente articolo e la loro posizione, ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva da compiere, sarà definita in conformità alle disposizioni in vigore.

Roma, addì 3 agosto 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1971
Registro n. 35 *Difesa, foglio n.* 385

ALLEGATO 1

Modello di domanda
(in carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 1° Reparto - 2ª Divisione concorsi - 2ª Sezione — Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . abitante a (1) . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . n. codice postale . . . chiedo di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di complemento del Corpo (o Arma) . . . ruolo . . . . specialità (2) . . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'università, o istituto, o scuola di . . . . nell'anno (5) . . . .;

di essere in possesso dell'abilitazione professionale (6);

di trovarmi nella seguente posizione militare (7) . . . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti (8):

1) . . . . .;
2) . . . . .;
3) . . . . .;
ecc. . . . .

. . lì . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto, per l'autenticità della firma (9)
. . . .

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice *di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia* dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, occorre anche il recapito della famiglia.

(2) Indicare l'Arma o Corpo, cui l'aspirante intenda essere ammesso; specificare altresì il ruolo e la specialità di cui allo art. 1 del bando di concorso. Non è ammesso presentare domanda per l'ammissione a più di uno dei Corpi (o Arma), ruoli e specialità di cui al predetto art. 1.

Nel caso che manchi sulla domanda l'indicazione dell'Arma o Corpo, ruolo o specialità, ovvero l'indicazione sia errata o incompleta, il Ministero provvederà d'ufficio ad assegnare la Arma o Corpo, ruolo e specialità secondo le norme stabilite dall'art. 5 del bando di concorso.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Per poter essere ammessi al concorso i candidati debbono essere in possesso del titolo di studio richiesto, anteriormente alla scadenza dei termini utili per la presentazione delle domande.

(6) Limitatamente ai concorrenti che partecipano al concorso nel Corpo sanitario aeronautico.

(7) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero che pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio, specificandone il motivo. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva. I militari dell'Aeronautica militare dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data d'inizio del corso. *Coloro che rivestano un grado militare,* dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra forza armata dovranno darne espressa comunicazione.

(8) Allegare il titolo di studio e gli eventuali altri titoli posseduti, utili ai fini della formazione della graduatoria. Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati da organi competenti.

Gli iscritti alla leva mare devono allegare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

(9) Firma del segretario comunale di residenza dell'aspirante o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari dell'Aeronautica militare è sufficiente il visto del comandante di Corpo

Nota

In base alla legge 28 marzo 1968, n. 371, gli ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare possono, dopo almeno tre mesi di servizio di prima nomina vincolarsi ad una ferma volontaria di anni 5 (cinque), non rinnovabile, decorrente dal giorno successivo a quello di complemento del predetto servizio di prima nomina.

L'ammissione alla ferma è effettuata per concorso, sulla base dei servizi prestati dagli interessati, dopo la nomina ad ufficiale, ed agli altri titoli e requisiti stabiliti con decreto dal Ministero della difesa.

Si invitano i candidati a leggere attentamente prima di compilare la domanda di ammissione al concorso tutte le norme del relativo bando ed uniformarsi alle norme stesse.

Avvertenze

I candidati in possesso di maturità classica, scientifica, o artistica possono partecipare al concorso nel ruolo servizi della Arma aeronautica oppure nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico.

Si fa però presente agli interessati che nel Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici, qualunque siano gli eventuali studi universitari compiuti, essi possono essere ammessi solo nella specialità geofisici del predetto Corpo e ruolo.

Si rammenta inoltre che in tale specialità, oltre al numero limitato di posti, hanno la precedenza assoluta i candidati in possesso di uno dei corsi di meteorologia aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa.

Si precisa infine che nel prossimo anno 1972 è prevista la emanazione di un solo concorso A.U.C. diplomati (entro agosto 1972) e di due concorsi A.U.C. laureati (entro aprile e agosto 1972).

I candidati soggetti alla chiamata alle armi per l'espletamento del servizio di leva con il 3° contingente 1971 (ottobre) saranno rinviati dalla predetta chiamata in attesa dell'esito del presente concorso, purchè facciano pervenire entro il 4 settembre 1971 la domanda di partecipazione al concorso, al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 2ª Sezione - Roma, e siano nelle condizioni di poter ottenere il rinvio secondo le disposizioni vigenti in materia (disposizioni contenute nel manifesto di chiamata alle armi del contingente 3°/71).

A tal fine la predetta Direzione generale darà comunicazione al competente distretto militare dell'avvenuta presentazione da parte degli interessati della domanda di cui sopra e successivamente darà comunicazione al distretto militare dell'esito della domanda stessa.

I concorrenti non vincitori del concorso saranno soggetti alla chiamata alle armi successiva all'esito del concorso stesso salvo che non godano di rinvio ad altro titolo.

I concorrenti che non desiderino essere rinviati dalla chiamata alle armi dovranno inviare apposita istanza al distretto militare di appartenenza.

(7717)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a complessivi trecento posti di ragioniere di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo ragioneria).

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a complessivi trecento posti di ragioniere di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo ragioneria) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ripartiti come segue:

Compartimento	Numero dei posti
Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria	50
Lombardia	60
Trentino-Alto Adige - Veneto - Friuli Venezia Giulia	50
Emilia Romagna	25
Toscana	15
Lazio - Umbria	35
Marche - Abruzzi	15
Campania - Calabria - Molise	15
Puglie - Basilicata	10
Sicilia	15
Sardegna	10
Totale	300

La partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad un solo compartimento.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito in un istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto. Non sono ammessi titoli di studio diversi.

Ai sensi della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale n. 92 del 7 novembre 1968, approvata con decreto interministeriale del 27 ottobre 1969, possono altresì partecipare al concorso, anche in mancanza del prescritto titolo di studio, gli impiegati dell'istituto appartenenti ai ruoli della categoria esecutiva, purchè siano in possesso del titolo di studio richiesto per la categoria di appartenenza e siano iscritti ad una qualifica non inferiore ad «applicato di 1ª classe» od equiparata se appartenenti ai ruoli del personale della sede centrale, degli ispettorati compartimentali e delle sedi provinciali, ovvero ad «alunno d'ordine» od equiparata con una anzianità di qualifica di almeno sei anni se appartenenti ai ruoli del personale degli istituti sanitari.

B) Età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, considerando tali anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2 della lettera *d*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) ed al n. 1) della lettera *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

2) per gli appartenenti alle altre categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o per lavoro ecc.);

3) per i profughi che siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130, articoli 1 e 3, e successive modificazioni ed integrazioni);

g) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità senza essere contemporaneamente reimpiegati come civili;

dei dipendenti di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Aver sempre tenuto buona condotta.

L'istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

G) Sana e robusta costituzione fisica.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

I candidati possono presentare *una sola domanda*, nella quale dovranno indicare per quali posti, tra quelli ripartiti tra i vari compartimenti di cui all'art. 1 del presente bando, intendano concorrere, *tenendo presente che si può concorrere per i posti relativi ad un solo compartimento.*

L'omissione di tale specifica indicazione, così come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande distinte di voler concorrere ai posti relativi a più di un compartimento, comporterà la partecipazione al concorso relativamente ai posti assegnati al compartimento nella cui circoscrizione territoriale il candidato abbia dichiarato di risiedere nella domanda di partecipazione al concorso.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (servizio personale - ufficio 2°, sezione 1ª), viale dell'Agricoltura - 00100 Roma (EUR) entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.*

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'istituto sulle domande stesse.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà *per alcun motivo* ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello);

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B *dell'art.* 2 *dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;*

c) per quali posti, tra quelli ripartiti tra i vari compartimenti di cui all'art. 1 del presente bando, intendano concorrere (tenendo conto che si può concorrere per i posti relativi ad un solo compartimento);

d) (qualora siano già alle dipendenze dell'istituto) la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza;

e) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

h) di essere in possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto o scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

l) la residenza attuale;

m) l'indirizzo, comprensivo del numero di codice di avviamento postale, presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici;

n) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere la sede di servizio che sarà loro assegnata.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 9 *del bando la quale stabilisce che non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo non inferiore a cinque anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione.*

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 5.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale.

Le materie sulle quali verteranno le anzidette prove sono indicate nel programma allegato al presente bando (allegato *B*).

La prova scritta, *identica per tutti i compartimenti, avrà luogo nello stesso giorno*, presso le sedi d'esame che saranno stabilite in relazione al numero degli aspiranti.

La data ed il luogo della prova scritta saranno comunicati in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati saranno invitati a sostenere la prova scritta presso la sede d'esame relativa al compartimento per i cui posti hanno dichiarato di voler concorrere.

La prova orale potrà essere effettuata anche presso sede d'esame diversa da quella ove ha avuto luogo la prova scritta.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità; tessera postale; porto d'armi; passaporto; patente automobilistica; libretto ferroviario personale; fotografia recente, applicata su carta bollata, con la firma autenticata dal sindaco o da notaio.

Art. 6.

Conseguimento della idoneità nelle prove di esame

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati che avranno riportato una votazione di almeno settanta punti su cento nella prova scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale verrà data comunicazione della votazione riportata nella prova scritta.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nella prova orale avranno riportato una votazione di almeno settanta punti su cento.

Al termine di ogni seduta relativa alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma delle votazioni riportate nella prova scritta e nella prova orale.

Art. 7.

Formazione della graduatoria - Titoli di preferenza e di precedenza

Per ciascun compartimento la commissione formerà una graduatoria di merito secondo l'ordine derivante dalla votazione complessiva conseguita dai candidati.

A parità di merito saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e gli invalidi per servizio;
5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati o equiparati (profughi; reduci dalla deportazione o dall'internamento, etc.);
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dello istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Per ciascun compartimento sarà altresì formata una graduatoria dei vincitori, fino a concorrenza dei posti assegnati, e una graduatoria degli idonei.

Nella formazione di dette graduatorie sarà tenuto conto delle disposizioni di legge che prevedono la precedenza nella nomina (riserva del posto) in favore di particolari categorie di cittadini (ex combattenti ed assimilati o equiparati; appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; capi di famiglia numerosa).

I candidati che avranno superato la prova orale e che intendano far valere eventuali titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno produrre, nel termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli. Le certificazioni relative ai titoli in questione devono essere prodotte nella forma e nei modi indicati nell'allegato C del presente bando.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande. Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente compilati comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici. Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 8.

Presentazione dei documenti ai fini del conseguimento della nomina e visita medica

Le graduatorie compartimentali di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto.

I posti messi a concorso per ciascun compartimento saranno assegnati ai vincitori secondo l'ordine risultante dalle rispettive graduatorie.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare o far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 16 della richiamata legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'allegato *C*, ove non abbiano già prodotto i documenti medesimi ai fini della preferenza o della precedenza nella nomina a termine del precedente art. 7.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, dell'autorità militare;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; qualora gli aspiranti appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

g) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere c), d) *ed* e) *dovranno essere di data non anteriore a 3 mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.*

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti dal presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, i candidati nominati saranno sottoposti a visita medica da sanitari dell'istituto.

Per i candidati in servizio presso l'istituto la direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Art. 9.
Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei candidati compresi nelle varie graduatorie compartimentali dei vincitori secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle prove d'esame e con l'osservanza delle preferenze di cui al precedente art. 7.

I candidati che pur avendo conseguito l'idoneità non risultino compresi tra i vincitori non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

L'istituto si riserva tuttavia la facoltà di nominare i candidati compresi nelle varie graduatorie compartimentali degli idonei non vincitori secondo l'ordine delle graduatorie stesse e fino ad esaurimento delle medesime entro un anno dalla data di approvazione dei risultati del concorso.

Per esigenze di servizio resta inoltre ferma la facoltà dello istituto, una volta esaurita una graduatoria compartimentale degli idonei, di procedere alla nomina di candidati compresi nelle graduatorie degli idonei degli altri compartimenti per destinarli a sedi diverse da quelle per le quali hanno concorso, secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata nelle prove d'esame e con l'osservanza dei titoli di preferenza e di precedenza di cui al precedente art. 7.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione delle graduatorie del concorso e la nomina dei candidati vincitori o di eventuali idonei, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'istituto, non è ammesso ricorso ad alcun organo dell'istituto stesso.

I candidati nominati dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'istituto nei confronti dei dipendenti dell'istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

I candidati nominati che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo non inferiore a cinque anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione da quei candidati che saranno nominati in esito ai risultati del concorso.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale del ruolo ragioneria della categoria di concetto e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 99.750 per tredici mensilità (comprensivo dell'assegno provvisorio pari al 5% dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto), l'indennità integrativa speciale mensile, attualmente di L. 16.400, gli acconti mensili rispettivamente di lire 10.000 e di L. 9000 lorde di cui alle deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. del 29 maggio 1969 e del 10 luglio 1970, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle previste per il personale statale. Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità dello stipendio, comprensive dei suddetti acconti e delle eventuali quote di aggiunta di famiglia, da erogare nel mese di giugno, in relazione al servizio prestato nei dodici mesi precedenti ed alle note di qualifica riportate.

Roma, addì 4 agosto 1971

Visto, *il presidente*: MONTAGNANI

Visto, p. *il segretario*: CIAMPICACIGLI

ALLEGATO *A*

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio 2° - Sezione 1ª — Viale della Agricoltura (E.U.R.) — 00100 ROMA

. l . sottoscritt . . . . . . (cognome e nome a carattere stampatello) (1) nat . a . . . . il . . . . (2) . . . . domanda di essere ammess . a partecipare al concorso pubblico, per esami, a complessivi trecento posti di ragioniere di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo ragioneria) e specificatamente per i posti assegnati al compartimento: . . . . . . (3).

A tal fine . l . sottoscritt dichiara:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . . . ;

c) di non aver riportato condanne penali (5);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . . . conseguito il . . . . . (indicare giorno, mese ed anno) presso . . . . . . (indirizzo dell'istituto o scuola);

e) di essere, nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare nella seguente posizione . . . . . . ;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (6) . . . . . . ;

g) di essere residente nel comune di . . . (provincia di . . . .).

In caso di nomina, . l . sottoscritt . si impegna a raggiungere la sede di servizio che gli sarà assegnata.

. l . sottoscritt . dichiara inoltre di essere a conoscenza della prescrizione contenuta nell'art. 9 del bando la quale stabilisce che non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo non inferiore a cinque anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione.

l . sottoscritt. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (7), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . . (comprensivo del numero di codice di avviamento postale).

Luogo e data . . . .

Firma

. . . .

(da autenticare) (8)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e il nome propri, il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Indicare per quali posti si intende concorrere tenendo presente che la partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad un solo compartimento.

L'omissione di tale specifica indicazione come pure la dichiarazione nella stessa domanda o in domande distinte di voler concorrere ai posti relativi a più di un compartimento comporterà la partecipazione al concorso relativamente ai posti assegnati al compartimento nella cui circoscrizione territoriale il candidato abbia dichiarato di risiedere nella domanda di ammissione.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(7) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(8) La firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale. Per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

Visto, *il presidente*: MONTAGNANI

Visto, p. *il segretario*: CIAMPICACIGLI

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME

La prova scritta verterà sulla computisteria e ragioneria generale ed applicata.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

1) computisteria e ragioneria generale ed applicata;
2) elementi di diritto privato e amministrativo;
3) legislazione sociale.

COMPUTISTERIA E RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA

Computisteria:

Concetti di rapporto e proporzione. Grandezze proporzionali e regola del tre semplice. Calcoli percentuali. Riparti semplici diretti ed inversi.

Interesse: sua determinazione e principali procedimenti in uso. Montante e calcoli relativi.

Sconto: commerciale e razionale. Valore attuale e calcoli relativi.

Fondi pubblici e privati: specie. Modi di quotazione e principali operazioni sui titoli.

Conti correnti: concetto, forma; classificazione. Principali metodi in uso per la tenuta dei conti correnti ad interesse.

Cenni sui principali titoli di credito, in uso nella pratica commerciale: cambiale, assegno circolare e bancario, assegno di conto corrente postale.

Ragioneria generale:

Azienda e sue classificazioni.
Amministrazione e organizzazione dell'azienda.
Patrimonio e suoi componenti. Criteri di valutazione in rapporto al fine e secondo la legislazione vigente.
Inventari.
Gestione dell'azienda nei suoi vari aspetti; variazioni patrimoniali; costi e ricavi.
Risultato economico dell'impresa.
La previsione: preventivi economici e finanziari in sede di impianto e di funzionamento.
Rilevazione dei fatti amministrativi.
Scritture e loro classificazioni. Libri contabili.
Sistemi di scrittura e metodi di rilevazione.
Conto: oggetto e forma. Sistemi dei conti.
Partita doppia e sue applicazioni ai vari sistemi.
Apertura dei conti e scritture di esercizio.
Bilanci di verifica e situazioni contabili.
Scritture di assestamento e di epilogo. Chiusura dei conti.
Giornale-mastro.
Bilancio di esercizio.
Aziende di erogazione: tipi principali; patrimonio; inventario e gestione. Fasi delle entrate e delle uscite. Bilanci di previsione.
Scritture elementari. Rendiconto.

Ragioneria applicata entro i programmi ministeriali per gli istituti tecnici commerciali limitatamente ai seguenti argomenti:

1) *ragioneria applicata alle aziende di produzione*: società commerciali. Aziende divise. Imprese mercantili esercenti il commercio per conto proprio. Imprese industriali. Imprese bancarie. Imprese assicuratrici;

2) *ragioneria applicata alle aziende di erogazione*: istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Comuni e Provincie. Azienda statale.

ELEMENTI DI DIRITTO PRIVATO

Nozioni e fondamento del diritto.
Diritto oggettivo: definizione, caratteri, partizioni.
Fonti del diritto oggettivo.
La norma giuridica: classificazione, applicazione, interpretazione.
Efficacia nel tempo e nello spazio della norma giuridica.
Diritto soggettivo: acquisto, modificazione, estinzione.
Il fatto, l'atto, il rapporto giuridico. Il negozio giuridico: nozione, elementi essenziali, classificazioni. La volontà negoziale nella sua formazione e manifestazione. La rappresentanza. Vizi della volontà negoziale. Cause di discordanza tra dichiarazione e volontà. La simulazione. Elementi accidentali del negozio giuridico. Inefficacia del negozio giuridico. Invalidità del negozio giuridico: *inesistenza, nullità ed annullabilità*. Rescindibilità, risolubilità, revocabilità del negozio giuridico.
Prescrizione e decadenza.
Diritto delle persone:
le persone fisiche; la capacità giuridica e la capacità di agire; cause modificatrici della capacità; estinzione della capacità; gli istituti di protezione e di assistenza degli incapaci;
le persone giuridiche; elementi costitutivi; capacità, rappresentanza, estinzione.
Il diritto di famiglia: caratteristiche e principi generali. Cenni sugli istituti del matrimonio e della filiazione.
Il diritto delle successioni. Principi generali delle successioni per causa di morte. Concetto e fondamento del diritto ereditario. Successione legittima.
Cose o beni e loro distinzione. I diritti reali. La proprietà: funzione, limitazione, modi di acquisto, tutela.
La comunione. Cenni sui diritti reali di godimento. Usufrutto, uso e abitazione; servitù; superficie; enfiteusi. Cenni sui diritti reali di garanzia.
Il possesso. Specie ed effetti. Cenni sulla tutela. Usucapione.
Diritto delle obbligazioni: concetto, elementi e specie. Fonti delle obbligazioni. La prestazione: caratteri e specie. Prestazioni pecuniarie e d'interessi. Risarcimento del danno.
I soggetti dell'obbligazione: mutamenti soggettivi.
Estinzione dell'obbligazione con particolare riguardo allo adempimento e all'inadempimento. Responsabilità patrimoniale del debitore e relativi mezzi di conservazione.
Il contratto: nozione, elementi, effetti. Specie.
Cenni su alcuni contratti tipici (compravendita, locazione, società, mutuo).
Le obbligazioni nascenti da atti unilaterali.
Le obbligazioni nascenti dalla legge.
Le obbligazioni nascenti da fatto illecito.
I titoli di credito: la cambiale.
L'impresa: nozione e specie. Nozione di azienda.
Cenni sulle società di persone, di capitali, sulle imprese cooperative e sulle associazioni in partecipazione.
Gli istituti fallimentari: in particolare il fallimento.
La pubblicità degli atti giuridici: registrazione, iscrizione, trascrizione.

ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

Il diritto amministrativo: concetto, caratteri, fonti.
L'amministrazione in senso soggettivo e oggettivo.
L'atto amministrativo: concetto, specie. Il procedimento amministrativo.
Efficacia dell'atto amministrativo. Nullità e invalidità dello atto amministrativo. Annullamento. Revoca. Ratifica, sanatoria, conversione. La responsabilità nel diritto amministrativo.
I mezzi di impugnativa dell'atto amministrativo in sede non giurisdizionale: denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato.
La giustizia amministrativa: diritti e interessi.

La giurisdizione ordinaria e la giurisdizione amministrativa: nozioni e distinzioni.

Ordinamento amministrativo, centrale e locale, dello Stato. Enti pubblici.

Il rapporto di pubblico impiego: natura, caratteri, costituzione, svolgimento e cessazione. Diritti e doveri dell'impiegato.

LEGISLAZIONE SOCIALE

Legislazione sociale: contenuto e caratteri. Soggetti.

Disciplina amministrativa del lavoro. Assistenza ai lavoratori. Vigilanza.

Tutela del lavoratore: igiene del lavoro. Prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Orario di lavoro. Disciplina del lavoro delle donne e dei fanciulli. Tutela della maternità.

La sicurezza sociale. Le assicurazioni sociali: natura giuridica.

Soggetti attivi e passivi. Premi e contributi. Prestazioni. Varie forme di assicurazioni sociali:

l'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia e superstiti;

l'assicurazione facoltativa. La prosecuzione volontaria dell'assicurazione;

l'assicurazione contro la tubercolosi;

l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

l'assicurazione contro le malattie.

L'organizzazione strutturale e funzionale dell'I.N.P.S.

Le Casse e i Fondi speciali di previdenza: cenni illustrativi.

Gli assegni familiari. Conguagli tra assegni e contributi.

L'integrazione guadagni degli operai dell'industria.

Ricorsi e controversie.

Roma, addì 4 agosto 1971

Visto, *il presidente*: MONTAGNANI

Visto, p. *il segretario*: CIAMPICACIGLI

ALLEGATO C

Documentazione da produrre ai fini della formazione della graduatoria di merito e delle graduatorie dei vincitori e degli idonei.

I concorrenti che si trovino nelle condizioni per essere considerati invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi, ove intendano far valere il titolo della riserva del posto sono tenuti a produrre, *con esclusione di ogni altro documento*, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quella di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482:

1) *Insigniti di medaglia al valor militare*:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) *Mutilati e invalidi di guerra ex combattenti*:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra.

3) *Mutilati e invalidi civili per fatto di guerra*:

documentazione come al n. 2.

4) *Mutilati e invalidi per servizio*:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

5) *Mutilati e invalidi del lavoro*:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

6) *Orfani di guerra* (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365.

7) *Orfani di caduti per fatto di guerra*:

documentazione come al n. 6).

8) *Orfani di caduti per servizio*:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione della amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

9) *Orfani di caduti sul lavoro*:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

10) *Feriti in combattimento*:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

11) a) *Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra*:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) *Capi di famiglia numerosa* (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi tra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

12) *Figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti*:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

13) *Figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra*:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

14) *Figli di mutilati e invalidi per servizio*:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

15) *Figli di mutilati e invalidi del lavoro*:
uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore; unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

16) *Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti in guerra*:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra.

17) *Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra*:
documentazione come al n. 16).

18) *Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio*:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:
certificato rilasciato ai sensi della leggè 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quello di presentazione).

19) *Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro*:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:
dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione).

20) *Combattenti e categorie assimilate o equiparate*:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal Prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

21) *Dipendenti dell'I.N.P.S.*:
dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità funzionale d'appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita.

22) *Coniugati o vedovi con o senza prole*:
stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione.

23) *Mutilati e invalidi civili*:
verbale di visita medica della Commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625 ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

Roma, addì 4 agosto 1971

Visto, *il presidente*: MONTAGNANI

Visto, *p. il segretario*: CIAMPICACIGLI

(7616)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.